



COMUNE di CAGGIANO

Provincia di Salerno

Prot. n. 6093 del 12/08/2026

Ordinanza n. 12/2026

**Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE
IN CONTENITORI DI VETRO
IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE DEL 15 AGOSTO 2026.**

IL SINDACO

Premesso che in Piazza Lago si terrà il **15 agosto 2026**, nell'ambito della 54^a Edizione del Ferragosto Caggianese, il concerto musicale della storica band "*I Nomadi*".

Valutato che, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, anche in considerazione del notevole afflusso di pubblico che si attende, è necessario adottare una serie di misure di sicurezza nell'area interessata dall'evento, quali il divieto di vendita di bibite in bottiglie di vetro ed il divieto di introdurre in Piazza Lago e nelle aree immediatamente limitrofe bottiglie di vetro.

Tenuto conto che per garantire l'efficacia del provvedimento lo stesso viene portato a conoscenza prima degli eventi a tutti gli esercizi commerciali ed a tutti i locali che effettuano somministrazione di bibite ed alimenti, nonché agli operatori commerciali itineranti.

Visti:

- gli artt. 50 e 54, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "*Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*";
- il Decreto MININT 5 agosto 2008 ad oggetto "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*";
- le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;
- il vigente Statuto comunale.

ORDINA

in occasione del concerto musicale che sarà realizzato a Caggiano in Piazza Lago il **15 agosto 2026** dalla storica band "*I Nomadi*":

- 1. È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro.** La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.
- 2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro,** anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.

La presente ordinanza si applica:

- a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento dell'evento e per tutta la durata dello stesso;
- a tutti gli esercizi di somministrazione, agli esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti, ad esclusione del caso in cui la somministrazione ed il conseguente consumo avvengano all'interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate.

Gli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo sempre maggiore di contenitori in plastica, sono invitati a voler mettere a disposizione della clientela bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili.

A V V I S A

Che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.

Il Responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

D I S P O N E

- 1) La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.caggiano.sa.it).
- 2) La notifica della presente ordinanza:
 - al Comando-Stazione dei Carabinieri di Caggiano;
 - al Servizio di Polizia Municipale;

I N F O R M A

- che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco *pro tempore*, Dott. *Modesto Lamattina*.
- che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.

Dalla Sede comunale, 12 agosto 2026

IL SINDACO

dott. Modesto LAMATTINA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)